



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SENT. n. 94/11  
DI LAVORO  
2055/11  
919

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA

**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

Nella controversia iscritta al n. 2055/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in data 19.8.2011, riassunto con ricorso depositato in data 15.11.2013

da

E. O. - **ricorrente** -  
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Valveri, come da mandato a margine del ricorso originario

contro

**FALLIMENTO Z.A. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
- **resistente** -  
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Favaron, come da mandato a margine della memoria depositata il 17.1.2014

**OGGETTO:** accertamento subordinazione, differenze retributive ed impugnazione licenziamento.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

A

Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti di Z.A. s.r.l. (di seguito: ZA) sostenendo di avere prestate di fatto attività lavorativa alle dipendenze della stessa con l'illecita intermediazione dapprima della cooperativa Quadrifoglio Scari ed in seguito di Quadricoop scari, e ciò fino all'allontanamento disposto da ZA configurabile quale licenziamento orale. Chiedeva su tali premesse la condanna di ZA al pagamento in suo favore delle differenze retributive dovute tra quanto erogato dalle cooperative in questione e quanto dovuto in ragione della riconducibilità delle mansioni svolte al II livello del CCNL Federambiente ovvero del contratto applicato da ZA al proprio personale, nonché l'emissione a carico di ZA di ordine di reintegra oltre pronunce conseguenti ex art. 18 co. 4 st. lav., oltre che al risarcimento del danno psicofisico e morale derivante in suo capo per licenziamento illegittimo.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta negava la sussistenza di una illecita intermediazione di manodopera riconducendo il rapporto con le cooperative in questione al conferimento di appalto come da contratti stipulati tra le parti, negava dunque fondatezza alle domande del ricorrente, evidenziando che gravava sullo stesso l'onere di prova anche in punto licenziamento e deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della cd. tutela reale.

Rigetta l'istanza ex art. 423 c.p.c. chiesta da parte ricorrente come da ordinanza del 24.1.2012, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze.

All'udienza del 2.10.2013 veniva dismessa sentenza di fallimento relativa a ZA, per cui il processo veniva dichiarato interrotto. Riassunta la causa con ricorso depositato in 15.11.2013, si costituiva in giudizio il fallimento e la causa perveniva infine in discussione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive nell'ambito delle quali parte ricorrente riformulava parzialmente le proprie conclusioni limitando in questa sede la domanda all'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno riconducibile al V livello del CCNL terziario servizi (o quello di giustizia) e dell'illegittimità-inefficacia del licenziamento, con declaratoria di risarcimento del danno

commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla dichiarazione di fallimento, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al medesimo periodo.

Osserva il giudicante:

- come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il giudice condivide, nel caso di sopravvenienza del fallimento opera la *vis attrattiva* del Giudice fallimentare per le domande di condanna, rimanendo invece ferma la competenza del Giudice del lavoro relativamente alle domande di accertamento non direttamente strumentali alla condanna, ed alle domande di carattere costitutivo. Parte ricorrente, adeguandosi sia pure in parte a detti principi, ha limitato le domande all'accertamento della natura subordinata del rapporto ed all'inquadramento spettante al ricorrente, nonché all'illegittimità del licenziamento e conseguenze *ex art. 18 st. lav.*, domande relativamente alle quali permane la competenza del Giudice del Lavoro ad esclusione di quelle relative alle conseguenze risarcitorie della pronuncia relativa alla efficacia/validità del licenziamento (Cass., 5557/98, Cass., 8154/00, Cass., 3129/03). Né le domande in questione sono inammissibili perché svolte anche avanti al Giudice Fallimentare, non ponendosi un problema di *ne bis in idem*, principio che comunque, del caso, opererebbe a favore del giudice primariamente adito;
- nel merito, va premesso che la questione di causa va inquadrata nell'ambito della disciplina di cui al D.Lgs. 276/03, posto che il rapporto in questione risulta pacificamente svolto nel periodo 29.3.2006 - 1.10.2010;
- anche in questa prospettiva la pretesa del ricorrente relativa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato diretto nei confronti di ZA è fondata, considerato che non solo non vi è prova positiva della genuinità degli appalti formalmente intercorsi tra detta società e le cooperative Quadrifoglio e Quadricoop - non essendo evidentemente sufficiente alla prova l'avvenuta stipulazione di contatti di appalto -, bensì l'istruttoria orale ha permesso di accertare che le cooperative in

- questione non hanno mai organizzato il servizio affidato, ma solamente inviato manodopera nella misura previamente indicata da ZA seguendo le indicazioni della stessa anche quanto al personale da inviare.
- anche a prescindere da quanto dichiarato in sede testimoniale dal teste Lucky Osiage Iyen, la cui attendibilità è posta in discussione da parte resistente, è comunque emerso che il ricorrente svolgeva attività di cernita di rifiuti inserendosi nel ciclo produttivo aziendale, secondo le indicazioni quotidiane fornite da personale ZA, al quale pure si rivolgeva per il caso di brevi assenze, e che forniva parte dei DPI, ed all'occorrenza svolgeva anche attività normalmente affidate al personale ZA, mentre i responsabili delle cooperative non svolgevano alcun tipo di controllo concreto sull'attività del personale inviato, né sul servizio svolto, essendosi negli anni recata in azienda solo 1/2 la RSPP delle cooperative;
  - in sostanza l'unica attività svolta dalle cooperative in questione riguardava l'invio del personale nelle quantità e nelle persone indicate da ZA, occupandosi della gestione formale dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti: si tratta di attività tipica delle società di intermediazione, peraltro svolta da soggetto privo delle necessarie qualifiche e svoltesi al di fuori del paradigma di cui agli artt. 20 ss. D.Lgs. 276/03;
  - se è vero che nelle fattispecie di appalto di servizi cd. *labour intensive* il ruolo datoriale dell'appaltatore può essere sfumato (in questo senso è del resto anche il dettato normativo cfr. art. 29, co. 1, D.Lgs. 276/03), non può accettarsi che questo sia invece del tutto inesistente, non potendo considerarsi legittimo l'appalto per il solo fatto che le buste paga e i relativi pagamenti venivano effettuati dalla datrice di lavoro formale (o più verosimilmente dal suo consulente del lavoro);
  - deve dunque ritenersi che, a dispetto dei rapporti formali intercorsi tra le parti, ZA e le cooperative Quadri foglio e Quadri coop abbiano posto in essere una somministrazione illegale con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve ritenersi costituito fin dall'origine in capo all'utilizzatrice (art. 27 co. 1 D.Lgs. 276/03);

- circa l'inquadramento spettante al ricorrente, va considerato che nel ricorso originario si chiedeva l'accertamento dell'inquadramento al II livello del CCNL Federambiente, "ovvero del CCNL applicato da ZA al proprio personale", mentre parte resistente non prendeva posizione sul punto; in effetti il CCNL Federambiente (servizi ambientali) dimesso in causa da parte ricorrente *sub* doc. 13 è riferito ai dipendenti di imprese che gestiscono servizi ambientali, e riguarda in apposita sezione il personale che si occupa anche di "raccolta rifiuti", per cui non vi sono elementi in causa che consentano di escludere detto riferimento, e depongano invece per l'applicabilità del CCNL indicato da ultimo da parte ricorrente nelle note conclusive del 31.1.2014; sicché, ritenuto di dovere fare riferimento a detto CCNL, le mansioni del ricorrente risultano sussumibili al I° livello;
- in ordine al dedotto licenziamento, si rileva che se per un verso parte ricorrente non ha provato di essere stato verbalmente allontanato dal lavoro da parte di ZA, per altro verso essendo pacifica la mancata prestazione per il periodo successivo al 30.9.2010 spettava a parte convenuta, quale effettiva datrice di lavoro secondo quanto sopra argomentato, dimostrare che l'interruzione del rapporto era avvenuta per fatti diversi da una sua volontà unilaterale, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Inoltre la stessa convenuta ha depositato l'elenco dei lavoratori della cooperative Quadrifoglio e Quadricoop utilizzati in azienda, da cui risulta che gli ultimi due lavoratori inviati da dette cooperative furono entrambi utilizzati fino al 30.9.2010, il che permette di riferire la cessazione di fatto del rapporto di lavoro all'iniziativa di ZA, la quale da quel momento non ha evidentemente ritenuto di avvalersi del personale di provenienza dalle cooperative. A supporto di questa ricostruzione vi è anche l'impugnativa di licenziamento del ricorrente, seppure avvenuta nell'aprile 2011;
- in assenza di qualunque comunicazione formale al ricorrente, neppure proveniente dalla cooperativa, va dunque applicata la disciplina in tema di licenziamento orale.

considerando che non sussistono i requisiti dimensionali per l'applicazione della cd tutela reale di cui all'art. 18 st. lav., non avendo parte ricorrente contestato la produzione avversaria di cui ai docc. 12 e 13 resist.;

- ne consegue che il licenziamento va dichiarato inefficace;
- sussiste l'incompetenza del Giudice adito, come già rilevato, in relazione alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'inefficacia del licenziamento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste in capo alla convenuta ed a favore del procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa.

- accerta la intercorrenza tra il ricorrente e Z.A. s.r.l. di un rapporto subordinato a tempo indeterminato sussumibile nel 1° livello del CCNL Federambiente;
- accerta l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 1.10.2010;
- dichiara la propria incompetenza rispetto al Giudice Fallimentare relativamente alle conseguenze risarcitorie dell'inefficacia del licenziamento;
- condanna infine parte convenuta a rifondere al procuratore del ricorrenti - che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.350,00 di cui € 50,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Venezia, 14/2/2014

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

TRIBUNALE E CIRCOLO DI VENEZIA  
DEPOSITATO

Venezia, 14 FEB 2014

IL CANCELLIERE  
(Pasqua Blacose)



6